

**DIREZIONE DEI LAVORI: MAGGIORAZIONE ART. 17
PER MANCANZA DI PERSONALE
DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO**

pubbl/priv

B: 17.01

Delibera del Consiglio: 31.05.99

In vigore dal:

01.06.99

Sostituisce:

10.07.97

87B-1 - Revisione: Ingg. V. Saccarola e F. Zigliotto

QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE

1. MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI.

Qualora il professionista venga esplicitamente incaricato anche della misura e contabilità dei lavori, le quali consistono nella compilazione dei documenti contabili e nell'effettuazione dei rilievi relativi, secondo quanto prescritto dal R.D. 25.05.1895 n. 350 Capo 3°, per la determinazione del compenso, bisognerà distinguere due casi:

- a) è presente in cantiere persona di comune fiducia del Committente e del professionista cui sono affidate le mansioni di assistenza giornaliera dei lavori e di tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- b) tali mansioni sono svolte dal professionista o da persone compensate dal professionista stesso.

Nel caso a) al professionista, che si avvarrà della collaborazione dell'assistente per l'espletamento dell'incarico, competeranno i compensi previsti dalla Tab. E ed i rimborsi di cui agli artt. 4 e 6, eventualmente conglobati ai sensi dell'art. 13.

Il professionista è tenuto a vigilare sulle prestazioni svolte dal collaboratore.

Nel caso b), in aggiunta ai compensi sopra previsti il professionista potrà sempre richiedere il maggior compenso previsto dall'art. 17, ovvero potrà pattuire con il Committente un rimborso integrativo a forfait in relazione alla complessità dell'opera e/o al luogo dove viene realizzata.

Va da sè che il professionista, allo scopo di rispettare il basilare principio di aderenza e congruità dei compensi alle prestazioni fornite, dovrà valutare l'opportunità, in presenza di lavoro di entità relativamente modesta e facilmente accessibile o di evidente semplicità, di non richiedere il maggior compenso di cui all'art. 17 o quello integrativo sopra menzionato.

Il maggior compenso risulta eventualmente cumulabile con le maggiorazioni previste dall'art. 21 terzo comma della tariffa.

2. Il maggior compenso di cui all'art. 17 va applicato sulla aliquota g della tabella B in misura variabile da 0% a 50%.
3. Non si applica in nessun caso l'aumento per incarico parziale di cui all'art. 18, in quanto trattasi di prestazione fine a se stessa.

N.B. Per la corretta applicazione e gli esempi si rimanda a quanto riportato nella scheda B:14.00